

LA FUNZIONE CONSULTIVA DEL CUG NELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LA PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELLA FASE DEL RILASCIO

Il Comitato Unico di Garanzia, in breve CUG, è un organo collegiale della pubblica amministrazione di origine comunitaria, che, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 165/2001, "contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, nella prospettiva di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per lavoratori o lavoratrici". Le funzioni del CUG sono regolate ex lege dalla Direttiva del 4 marzo 2011 e dalla successiva n. 2/2019, con l'intento di rafforzarne il ruolo all'interno della PA. Invero tale organo esercita la propria funzione attraverso compiti propositivi, consultivi e di verifica. Viene specificato che ogni amministrazione è obbligata a chiedere al CUG la formulazione di pareri, seppur non vincolanti, su: progetti di riorganizzazione dell'ente; piani di formazione del personale; orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; criteri di valutazione del personale; contrattazione integrativa su temi di competenza. Il parere emesso dal CUG è un parere obbligatorio perché espressivo di funzioni legalmente tipizzate e riconosciute che in alcun modo può atteggiarsi a parere facoltativo, il quale si configura invece quando la richiesta dell'atto consultivo da parte dell'amministrazione decidente "non è imposta dalla legge". Da ciò deriva una vera e propria procedimentalizzazione della fase del rilascio del parere stesso: l'organo collegiale va invitato al preventivo consulto ogni qualvolta ricorre la necessità di adottare "atti interni" nelle materie di competenza, anche quando siano versate in atti organizzativi e datoriali di carattere unilaterale. Rispetto ai tempi per l'adozione dell'atto consultivo, nel silenzio delle Linee Guida ministeriali, si fa richiamo ai tempi dettati dalla disciplina generale di cui all' art. 16 della L. 241/90 rubricato "Attività consultiva" (entro 20 gg. dal ricevimento

della richiesta). Riguardo le esigenze istruttorie, le stesse Linee Guida prescrivono che le amministrazioni forniscono ai CUG "tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività". Il riferimento alla stessa legge n. 241/1990, in particolare l'art. 21 octies comma 1, unitamente al richiamo alla tassonomia delle funzioni CUG, consente di osservare, inoltre, che gli atti di (ri)organizzazione dell'amministrazione e gli atti di pianificazione-programmazione, se emanati omettendo l'acquisizione del parere CUG, si palesano annullabili. Siffatte disposizioni, opportunamente richiamate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sono volte a tutelare il ruolo del CUG: al di là dei profili di carattere giuridico che investono la legalità dei provvedimenti emessi o da emettere, le finalità che sottendono all'esercizio della funzione consultiva consistono nel garantire la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alle esigenze di rafforzamento del benessere organizzativo e delle pari opportunità.

F.D.C.

